

<b>Mini contratti di sviluppo</b>	PN RIC 2021-2027
<b>ATTENZIONE: il settore della produzione primaria di prodotti agricoli è escluso</b>	
<b>Soggetto gestore</b>	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Invitalia
<b>Normativa di riferimento</b>	GU 07/05/2024 art. 8
	DM 12 agosto 2024
	In attesa di decreto attuativo
<b>Dotazione finanziaria</b>	300 milioni di euro
<b>Regime di aiuto</b>	articolo 14 del Regolamento GBER nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
<b>Beneficiari</b>	Imprese di tutte le dimensioni
	almeno 2 bilanci approvati e depositati
	unità produttiva nelle Regioni meno sviluppate
	no delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda
	impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento
<b>Piani di investimento ammissibili</b>	a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
	b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
	c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.
	tecnologie allegato I
	medicinali allegato II
	materie prime critiche allegato III
	componenti e i macchinari specifici utilizzati <b>primariamente</b> per la produzione delle tecnologie di cui all'allegato I o delle biotecnologie di cui allegato II
	servizi essenziali e specifici per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I e all'allegato II vedi allegato IV
	conformemente al <b>Regolamento STEP</b> , contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione negli ambiti e/o garantire l'apporto di elementi innovativi, emergenti e all'avanguardia con un notevole potenziale economico negli ambiti di cui alle lettere a), b) e c)
	devono prevedere un piano occupazionale incrementale connesso

	<p>alla realizzazione dell'investimento che preveda anche l'assunzione di occupati qualificati</p> <p>rispetto del principio DNSH</p> <p>a) creazione di una nuova unità produttiva;  b) ampliamento della capacità di produzione di un'unità produttiva esistente;  c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;  d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di elementi innovativi, emergenti e all'avanguardia con un notevole potenziale economico.</p> <p>titolo di disponibilità dell'unità produttiva</p> <p>conformità edilizia urbanistica e di destinazione d'uso degli eventuali immobili esistenti interessati dal programma nonché il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso in relazione al piano di investimenti da realizzare;</p>
<b>Esclusioni</b>	allegato V
<b>Localizzazione</b>	Regioni meno sviluppate
<b>Investimento ammissibile</b>	non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro
<b>Agevolazione</b>	<p>fondo perduto secondo le seguenti percentuali:</p> <p>a) piccole imprese: 55%  b) medie imprese: 45%  c) imprese di grandi dimensioni: 35%</p> <p><b>Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti 50% delle spese ammissibili.</b></p>
<b>Cofinanziamento</b>	pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili
<b>Spese ammissibili</b>	<p>acquisto e costruzione delle seguenti immobilizzazioni:</p> <p>a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;  b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;  c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;  d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e</p>

	<p>conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.</p>
<b>Criteri di valutazione</b>	a) grado di indipendenza finanziaria
	b) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato
	c) sostenibilità ambientale <b>allegato VI</b>
	d) innovatività: rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli <b>allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232</b> , previste per la realizzazione dei piani di sviluppo e l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo;
	e) piano occupazionale: rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del piano di investimenti nell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unità lavorative annue, previsto nell'esercizio di regime, come individuato con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.
<b>Premialità</b>	Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, è attribuito un peso pari a 1,5.
	possesso del rating di legalità
	adesione ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO140001, UNI CEI EN ISO 50001)
	applicazione, nel piano di investimenti, di metodologie riconosciute di valutazione del ciclo di vita (es. LCA, LCC) o per il calcolo dell'impronta ambientale delle organizzazioni, dei processi o dei prodotti
	possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione
<b>Data di avvio</b>	
<b>Durata del programma di investimento</b>	i progetti devono essere avviati successivamente alla domanda di presentazione e concludersi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni
<b>Proroga</b>	max 12 mesi
<b>Erogazione</b>	max 4 SAL di almeno il 25% delle spese ammesse, ad eccezione del

